I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 273/83 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1983

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che, conformemente alla denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC) a nome di tutta l'industria comunitaria interessata, la Commissione ha annunciato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3) la riapertura di una procedura antidumping, anteriormente conclusa ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2667/82 (4), la Commissione ha istituito sul carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica il seguente dazio antidumping provvisorio pari al maggiore tra i due valori indicati in appresso per ciascun paese :

a) per la Bulgaria :

— 14,09 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

b) per la Repubblica democratica tedesca :

— 40,86 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 127,24 ECU ;

c) per la Polonia :

— 9,68 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

d) per la Romania :

— 18,79 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 117,62 ECU ;

e) per l'Unione Sovietica :

— 37,26 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 129,60 ECU ;

considerando che, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, gli esportatori della Bulgaria, della Polonia, della Romania e della Repubblica democratica tedesca hanno chiesto di essere ascoltati dalla Commissione ;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 93 del 14. 4. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 9.

che le loro richieste sono state accolte e che gli esportatori si sono avvalsi di questa possibilità ad eccezione di quello rumeno il quale, nonostante l'invito della Commissione, ha deciso di non partecipare all'audizione ;

considerando che il ricorrente, ovvero il Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), ha reso noto il proprio punto di vista per iscritto ed ha inoltre avuto, dietro sua richiesta, l'opportunità di essere ascoltato dalla Commissione ;

considerando che vari importatori hanno reso noto il proprio punto di vista sul dazio provvisorio tanto per iscritto quanto, su richiesta, verbalmente ;

considerando che la Commissione ha ricevuto dalla società Alginate Industries Ltd, Kelso, Regno Unito (il cui interesse in questo caso non era in precedenza noto alla Commissione) una lettera in cui tale società afferma di essere stata e di poter essere in futuro importatrice di carbonato di sodio leggero originario dell'Unione Sovietica e in cui essa esprime il proprio punto di vista in merito al dazio ; che la società Alginate ha avuto, dietro sua richiesta, l'opportunità di essere ascoltata dalla Commissione ed è stata informata, su richiesta, dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare un'azione definitiva ; che, per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping, nessuna delle informazioni fornite alla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio ha modificato la sua opinione secondo la quale il prezzo praticato sul mercato austriaco costituisce una base opportuna e ragionevole sulla quale determinare il valore normale del prodotto in questione ;

considerando che, per quanto riguarda il livello dei prezzi all'esportazine del carbonato di sodio sovietico, la Alginate insieme ad un'altra ditta interessata nelle importazioni, la Golodetz Overseas Ltd, di Londra, ha presentato nuovi elementi di prova ;

considerando che, tenendo conto di questi nuovi elementi di prova e di quelli già disponibili, la Commissione ha riveduto i suoi calcoli sul margine di dumping relativo alle esportazioni sovietiche di carbonato di sodio leggero ; che detto margine, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria e basato sui due mercati comunitari che hanno importato il carbonato di sodio sovietico nel 1981 e 1982, è pari al 35,54 % ;

considerando che, per quanto riguarda il livello dei prezzi all'esportazione praticati dagli altri esportatori, non sono stati presentati nuovi elementi di prova ; che la Commissione ha di conseguenza confermato i margini di dumping indicati nelle constatazioni preliminari ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione dispone di elementi di prova più circostanziati in merito al mercato comunitario di carbonato di sodio leggero in sacchi ;

considerando che le vendite di carbonato di sodio leggero in sacchi da parte dell'industria comunitaria sono diminuite del 24,3 % tra il 1978 e il 1981 ; che in base agli elementi di prova a disposizione della Commissione queste vendite sono ancora diminuite del 10 % durante il 1982, che questo calo è superiore a quello delle vendite complessive di detto prodotto presentato in sacchi e sfuso ; che, secondo i dati più attendibili, la quota del mercato di sodio leggero in sacchi ha raggiunto il 26 % nel 1981 e sembra essere ulteriormente aumentata durante il 1982 ;

considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità del carbonato di sodio leggero importato in sacchi, oggetto dell'indagine, sono inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari per importi minori ai margini di dumping ; che questa differenza è superiore a quella esistente tra il prezzo di rivendita nella Comunità del carbonato di sodio importato sfuso e quello prodotto nelle Comunità ;

considerando che gli elementi sopra indicati hanno intaccato in maniera eccessiva la redditività dell'industria comunitaria ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri elementi relativi al pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping in base alle quali la Commissione ha deciso di istituire un dazio antidumping provvisorio, a quest'ultima non sono stati presentati nuovi elementi di prova ;

considerando che non sono stati forniti nuovi elementi di prova relativi ad altri fattori che possono aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria ;

considerando che, secondo il parere della Commissione, dall'esame dei fatti accertati emerge che il pregiudizio causato dalle importazioni in regime di dumping di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica deve essere considerato grave, indipendentemente da quello causato da altri fattori ;

considerando che gli esportatori della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania hanno offerto impegni in materia di prezzo ; che, a seguito di consultazioni, detti impegni non sono stati ritenuti accettabili ;

considerando che, di conseguenza, la tutela degli interessi della Comunità richiede l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Polonia e dell'Unione Sovietica ; che, stante la portata del pregiudizio arrecato, l'aliquota di tale dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati, ma tale da eliminare il pregiudizio provocato ; che

è opportuno integrare il dazio variabile con un dazio specifico per evitare l'elusione delle misure ; che è inoltre opportuno aggiungere al dazio imposto sulle importazioni di carbonato di sodio leggero in sacchi un dazio forfettario di 9,50 ECU per tonnellata ; che le importazioni nei cosiddetti sacchi grossi di oltre 500 kg dovrebbero essere escluse da questo supplemento in quanto, secondo i dati più attendibili, i sacchi vengono aperti dagli importatori e il carbonato di sodio leggero è rivenduto sfuso ;

considerando che, tenuto conto di tutti gli elementi predetti, il pregiudizio sarebbe eliminato se il dazio da applicare a tutte le importazioni di carbonato di sodio leggero originario dei paesi oggetto dell'inchiesta fosse pari al maggiore tra i seguenti due valori per i rispettivi paesi : 14,09 % per la Bulgaria, 40,86 % per la Repubblica democratica tedesca, 9,68 % per la Polonia, 18,79 % per la Romania e 16,30 % per l'Unione Sovietica, oppure alla differenza in meno del prezzo franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, rispetto a 113,85 ECU per la Bulgaria, 127,24 ECU per la Repubblica democratica tedesca, 113,85 ECU per la Polonia, 117,62 ECU per la Romania e 129,96 ECU per l'Unione Sovietica, a cui si dovrebbe aggiungere un supplemento di 9,50 ECU per tonnellata per le importazioni in sacchi di peso unitario inferiore a 500 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sul carbonato di sodio leggero di cui alla sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.42-31, originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.

2. L'importo del dazio è pari al maggiore tra i due valori indicati in appresso per ciascun paese :

a) per tutte le importazioni in sacchi o alla rinfusa :

aa) per la Bulgaria :

— 14,09 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

bb) per la Repubblica democratica tedesca :

— 40,86 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 127,24 ECU ;

cc) per la Polonia :

— 9,68 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

dd) per la Romania :

— 18,79 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 117,62 ECU ;

ee) per l'Unione Sovietica :

— 16,30 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 129,96 ECU ;

b) per le importazioni in sacchi di peso unitario inferiore a 500 kg, all'importo suddetto si applica un supplemento di 9,50 ECU per tonnellata.

3. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento abbia luogo entro 30 giorni dalla data della consegna ; essi sono aumentati o diminuiti dell'1 % rispettivamente per ogni mese di rinvio o di anticipo del termine di pagamento.

4. Ai fini del presente regolamento, per carbonato di sodio leggero si intende il carbonato di sodio non compatto, con peso specifico inferiore a 0,700 kg/dm^3, in forma di polvere o di granuli di diametro inferiore a 0,4 mm.

5. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni originarie della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania, a norma del regolamento (CEE) n. 2667/82, sono riscossi definitivamente.

2. Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni originarie dell'Unione Sovietica a norma del regolamento (CEE) n. 2667/82, sono riscossi definitivamente in base al maggiore tra i due seguenti valori :

— 16,30 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 129,96 ECU,

più un supplemento di 9,50 ECU per tonnellata per le importazioni in sacchi di peso unitario inferiore a 500 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto SCHLECHT